



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0002950 - 13/03/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 13 MAR 2012

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di MODENA  
Via Emilia Est 25  
41121 Modena**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 29/2012 – liquidazione compensi arbitri*

Con riferimento al quesito formulato in data 27 gennaio 2012, volto ad ottenere chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare il parere di liquidazione ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 139/2005 nei seguenti casi:

- 1) parcella relativa ad una prestazione di arbitro unico, su incarico conferito dal Presidente dell'Ordine;
- 2) parcella relativa alla prestazione quale membro di un collegio arbitrale su incarico conferito dalla camera arbitrale di Modena;

si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo punto, preliminarmente, va evidenziato che ai sensi dell'art. 810 del cod. proc. civ. la nomina degli arbitri può essere rimessa alle parti, all'autorità giudiziaria o ad un soggetto terzo, come nel caso prospettato nel quesito. Indipendentemente dalla modalità con cui l'arbitro è stato nominato, allo stesso spetta oltre al rimborso delle spese anche l'onorario per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 del cod. proc. civ.. Al pagamento di tale somme sono obbligate in via solidale le parti.

L'art. 814 cod. proc. civ. prevede un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata. Affinchè l'accettazione sia valida deve essere espressa da tutte le parti. In mancanza dell'accordo di tutte le parti, l'accettazione non spiega effetto nemmeno nei confronti della parte che l'ha espressa.

In difetto di accettazione, gli arbitri per ottenere il compenso possono agire giudizialmente secondo le regole generali, attraverso un ordinario giudizio di cognizione, oppure attraverso un giudizio monitorio (artt. 633 e 636 cod. proc. civ.), o in alternativa attivare lo speciale procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. che assegna al Presidente del Tribunale ove ha sede l'arbitrato il potere di liquidare onorari e spese con ordinanza. Gli arbitri acquisiscono in tal modo un titolo esecutivo contro le parti.

La speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri, prevista dal secondo comma dall'art. 814, presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perché soltanto da esso il presidente del tribunale può trarre gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi<sup>1</sup>. Quando la pronuncia del lodo manchi la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che non può essere devoluta alla cognizione dell'organo speciale previsto dall'art. 814, ma deve seguire gli ordinari criteri<sup>2</sup>. Allo stesso modo la procedura di cui all'art. 814 non è applicabile all'arbitrato irrituale<sup>3</sup> ed anche in tal caso si dovrà ricorrere al giudizio di cognizione, o al giudizio monitorio ex artt. 633 e 636 cod. proc. civ.

Il Consiglio dell'Ordine potrà procedere al rilascio del parere di liquidazione ogni qualvolta saranno attivati i citati criteri ordinari.

Con riferimento al secondo punto va osservato che l'art. 832 cod. proc. civ. prevede che parti possano prevedere l'intervento di un'istituzione arbitrale (Camera arbitrale) e rinviare ad un regolamento arbitrale preconstituito. La norma dispone, inoltre, che se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio e che nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Le istituzioni arbitrali, di regola, prevedono nei propri regolamenti i criteri di nomina degli arbitri e l'assunzione di una serie di funzioni tese allo svolgimento dell'intera procedura, tra le quali: fissare i tempi del procedimento; fissare i compensi degli arbitri e tutto quanto necessario per giungere fino alla pronuncia del lodo, compresa la possibilità di regolamentare anche la decisione delle questioni preliminari e pregiudiziali.

Pertanto si ritiene che in tale circostanza i compensi debbano essere definiti e liquidati nel rispetto dei regolamenti della camera arbitrale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



<sup>1</sup> La Corte di Cassazione con sentenza n. 2972 del 29 marzo 1999 ha stabilito che "L'art. 814 c.p.c. che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e agli onorari per l'opera prestata, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente del tribunale, il quale, pertanto, è libero di scegliere nella liquidazione del compenso i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere eventualmente come utile termine di riferimento alle tariffe di particolari categorie di professionisti o alla legge regolatrice del processo in relazione alla quale l'osservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie"

Più di recente la Suprema Corte (sentenza n. 53 del 7 gennaio 2003), ha affermato che "onorario spettante agli altri arbitri, che siano avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il DM 585/94 prevede, al punto 9, gli onorari spettanti ad arbitri che siano avvocati, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia. Tale disposizione, quindi, non è applicabile ai collegi arbitrali nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio, essendo ad essi applicabile l'art. 814, co. 2, c.p.c., in base al quale il tribunale non è vincolato ad alcun parametro nell'esercizio dei suoi poteri in materia, ed è libero di applicare quelli che ritenga più adeguati basandosi sul valore della controversia, l'importanza dei compiti degli arbitri, ma solamente come elemento di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali".

<sup>2</sup> Cass. civ. Sez. I, 29 marzo 2006, n. 7128

<sup>3</sup> Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 1997, n. 4347.